

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia**

Art. 1

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, il comma 1 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che non possono beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare:

- dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- dei soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, le province e le regioni);
- degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR (soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari e soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari).

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo:

- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi (costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso), nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi percepiti nell'esercizio di arti o professioni in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi derivanti dall'attività di impresa di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a dieci milioni di euro (comma 3);

- il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (comma 4).

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

Il comma 5 suddivide in cinque classi, in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019, i contribuenti cui si applicano cinque differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.



La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

La predetta percentuale è del sessanta, cinquanta, quaranta, trenta e venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari all'importo così ottenuto. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il comma 6, da un lato stabilisce un limite massimo d'importo del contributo pari a centocinquantomila euro, dall'altro garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, ivi inclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Inoltre, prevede che, con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, in luogo dell'erogazione del contributo, il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza (da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto "Rilancio" (decreto-legge n.34 del 2020) con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

La modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

Il comma 11 dispone l'abrogazione: del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter* (, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Inoltre si circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Sulla base dei citati dati statistici relativi all'anno 2019, la platea dei comuni interessati dalla presente misura ammonta a 55, di cui 15 capoluoghi di provincia, in quanto tali già destinatari del contributo a fondo perduto di cui alla medesima lettera a). Pertanto, i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi e che non costituiscono capoluogo di provincia sono quantificabili in numero pari a 40.

Il comma 12 individua gli oneri finanziari connessi al riconoscimento del contributo a fondo perduto e la relativa copertura.



Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 sono finalizzate a disciplinare le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

L'intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Dopo l'ultimo emendamento alla Comunicazione della Commissione europea, l'importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (tale importo è di 275.000 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). La Sezione 3.12 della stessa Comunicazione prevede invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo; tuttavia, come previsto dal paragrafo 87 della Comunicazione, è necessario che l'impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30 per cento rispetto ad un periodo di riferimento dell'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70 per cento (90 per cento, per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.

Le disposizioni sono inoltre finalizzate a chiarire la nozione di impresa beneficiaria ai fini del computo dei massimali, tenendo conto delle diverse nozioni ricavabili dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dell'assenza di indicazioni nella Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo.

Nel dettaglio, il comma 13 prevede che la disposizione si applica alle misure di agevolazione elencate, che sono state autorizzate dalla Commissione o per le quali è necessaria una procedura di autorizzazione da parte della Commissione, alle condizioni e nei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Il comma 14 chiarisce che rilevano le condizioni della Sezione 3.1 per le imprese beneficiarie che rispettano limiti e condizioni ivi contenute.

Il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie che intendono avvalersi dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.12, e in particolare del massimale ivi consentito, rilevano le condizioni di tale Sezione, ricorrendone i presupposti. A tal fine, per consentire la verifica del rispetto delle condizioni, è prevista la presentazione da parte dell'impresa di un'autodichiarazione con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni del paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Il comma 16 demanda l'individuazione delle modalità attuative dei commi da 13 a 15, a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 17 chiarisce che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

Art. 2

(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

La norma in esame è finalizzata ad istituire un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore degli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e delle attività correlate colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19.

Il fondo, in particolare, è destinato ai comuni a vocazione montana appartenenti ai comprensori sciistici.

La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è effettuata con apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni, appartenenti ai comprensori sciistici, classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) ed H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica)

Il comma 2 dispone, quindi, che le Regioni, entro i successivi 30 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 1, provvedono ad assegnare le risorse loro ripartite:

- a) per una quota non inferiore al 70% in favore dei suddetti comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;



b) la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico, nonché in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data del 14 febbraio 2021 nonché a favore delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta 2017-2019.

Il comma 3 rinvia al primo periodo del comma 7 dell'articolo 1 circa la non concorrenza del contributo alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap nonché circa la non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il contributo a favore dei maestri di sci, infine, non è cumulabile con l'incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport di cui al successivo art. 10.

Art. 3 **(Fondo autonomi e professionisti)**

La disposizione di cui al comma 1, dispone un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 - articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020.

La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché la misura di cui al citato comma 20 introduce un aiuto di Stato, la proposta di modifica normativa, al comma 2, inserisce il riferimento alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Art. 4 **(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)**

Tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il comma 1, lettera a), della disposizione modifica il comma 1, dell'articolo 68 del DL n. 18/2020 e, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell'INPS), relativi alle entrate tributarie e non.

La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate (c.d. *rottamazione-ter*, c.d. *rottamazione* risorse proprie UE e c.d. *saldo e stralcio*). Il nuovo testo dell'articolo 68, comma 3, in parola prevede che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni - dettate per la "rottamazione-ter" dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di "saldo e stralcio", dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 - ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.



La lettera c) del comma 1 sostituisce il testo del comma 4 dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, allo scopo di disporre anche lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività disposta, a seguito dell'emergenza da Covid-19, dal comma 1 dello stesso articolo 68, come modificato dalla precedente lett. a) del comma in commento; al riguardo, si evidenzia che anche tale intervento è necessario a garantire sia la dovuta gradualità nel riavvio delle procedure di recupero, sia la diluizione nel tempo delle stesse. Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

In considerazione dell'ampliamento del periodo di sospensione previsto dalla lett. a) del comma 1, la lett. d) del medesimo comma 1 introduce i conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione durante tale periodo, contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 68 del DL n. 18/2020, il cui testo viene interamente sostituito. In particolare, tenuto conto del prolungamento del suddetto periodo di sospensione all'interno dell'anno 2021, si dispone, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lett. a), b), e c), del DL n. 34/2020, riguardanti rispettivamente i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018, (con ciò differendo, per esigenze di gradualità e scaglionamento nel tempo, i termini di notifica delle relative cartelle di pagamento):

- nella lett. a) del comma 4-bis dell'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- nella lett. b) dello stesso comma 4-bis, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Con il comma 2 si differisce, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione, disciplinata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il comma 3 precisa che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del DL in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del Decreto legislativo n. 46/1999;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche di cui all'art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 (quelle cioè effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, e consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis dello stesso DPR si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.



Nel comma 4 si prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018), se relativi:

- a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Tale disposizione, al pari del precedente stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018), riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 9.

Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti di cui al precedente comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione - mediante rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012 - che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.

Viene precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il comma 6 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal suddetto DM sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

Al comma 7 viene previsto che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112/1999, e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle già oggetto del citato stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione (di cui all'articolo 4, comma 1, del DL n. 119/2018), annullate ai sensi del comma 4 dell'articolo in commento, l'agente della riscossione presenti, entro la data stabilita con il DM previsto dal comma 5 dell'articolo in commento, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in due rate (la prima, di ammontare non inferiore al 70 % del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022) sia posto a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del citato DL n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Inoltre, con riguardo alle spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, lo stesso comma 8 ne prevede il rimborso, a favore dell'agente della riscossione. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Il comma 9 prevede che le disposizioni dei commi 4 a 8 non si applichino ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti



e sentenze penali di condanna (di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018), nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il comma 10 dispone che, ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Il comma 11 reca oneri e copertura finanziaria.

Art. 5

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11, sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.

La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni Iva dall'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, comunicazioni che l'Agenzia delle entrate, per il periodo d'imposta 2017 ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non inviato, per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del decreto-legge Rilancio (DL n. 34 del 2020), e per il periodo d'imposta 2018 deve elaborare entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, in caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il comma 12:

- alla lettera a), coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del decreto-legge n. 34 del 2020. In tal modo l'Agenzia delle entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva;
- alla lettera b), proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - già operante fino al 31 gennaio 2021 per effetto dell'articolo 151 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Conseguentemente, il comma 13 prevede che siano fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi del predetto articolo 151.

Il comma 14, stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle entrate dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del



medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 15, modificando l'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la proroga, al 16 maggio di ciascun anno, del versamento dell'imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione annuale.

Le modifiche al comma 42 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, inoltre, dispongono che in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).

Con il comma 16 si interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari. L'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014) prevede, al riguardo, che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3, sia effettuato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

L'articolo 7, comma 4-ter, del richiamato decreto-legge n. 357 del 1994 stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, l'adempimento di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter. In particolare, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

I commi da 19 a 22 recano disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare, al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2021. In particolare, i commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. Il comma 21 stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021. Il comma 22 sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 6

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai)

La disposizione contiene un'autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021, destinata consentire che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Viene soppresso l'articolo 8-ter del decreto legge n. 137 del 2020 relativo alla riduzione degli oneri delle bollette delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e il relativo stanziamento di 180 milioni di euro è destinato a coprire una quota degli oneri connessi all'autorizzazione di spesa.



Il Ministero dell'economia e delle finanze traferisce le risorse predette sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e si precisa che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse oggetto dell'autorizzazione di spesa a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

La disposizione prevede, altresì, la riduzione per l'anno 2021 del canone RAI nella misura del 30% in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Conseguentemente, viene assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro per finanziare il riconoscimento di un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone a coloro che abbiano già versato il canone antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per trasferire a favore della RAI le somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dalla riduzione del canone RAI, Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Titolo II **Disposizioni in materia di lavoro**

Art. 7

(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

Il presente articolo, mira a rendere disponibili risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per misure di integrazione salariale in favore dei lavoratori, ma non finalizzate. Alla luce dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2020, vengono rideterminati i limiti di spesa in termini per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti a legislazione vigente dall'articolo 12 del decreto-legge "ristori" n. 137/2020, concernente "Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione", e dall'articolo 1, comma 312 di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) recante i limiti di spesa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti di Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA).

A seguito della rideterminazione in esame, nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio per il 2021 n. 178/2020, si incrementa la quota di risorse scontate a legislazione vigente, ma non ancora finalizzate, per garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle tutele per l'anno 2021 per le misure di integrazione salariali previste dal presente decreto.

Art. 8

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" (articoli 19 e 20 del decreto-legge 18/2020 - cd. "Cura Italia"), da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 - cd. "Cura Italia") da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione



salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 5 prevede che per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens- Cig".

Il comma 6, al fine di ottimizzare il pagamento delle integrazioni salariali, prevede che il pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese con successivo rimborso da parte dell'INPS.

Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse sono poi trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 si rivolge agli operai agricoli, prevedendo la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 457/1972 (180 giornate lavorative annuali).

Il comma 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021 e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Il comma 10 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 e per l'intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviano le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività. A detti lavoratori è comunque riconosciuto l'indennità mensile di disoccupazione (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Introduce, infine, un meccanismo di flessibilità che consente di utilizzare le eventuali economie per l'erogazione di successivi trattamenti.

Il comma 12 individua i limiti di spesa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti di CISOA, demandando all'INPS il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Il comma 13 specifica inoltre che qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziato per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad ulteriori tipologie di trattamenti, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020 (12 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga; novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di CISOA), ovvero, limitatamente ai datori di lavoro che fruiscono di trattamenti in deroga, i quali abbiano interamente fruito del



periodo complessivo di 40 settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di 28 settimane di cui al comma 2.

Il comma 14 individua oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 9

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per l'anno 2022. Si tratta, in particolare, del fondo istituito all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 concernente "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" all'interno del quale è confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali. Tale rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal fondo tra cui gli ammortizzatori sociali in deroga; le proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività; le iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato; le borse tirocinio formativo a favore dei giovani; gli incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50; le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro; l'intervento in favore dei lavoratori cosiddetti esodati; gli incentivi e le iniziative a favore degli lavoratori socialmente utili; gli incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.

Il comma 2 intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, già previsto per l'anno 2017, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243. L'intervento è stato successivamente prorogato, per l'anno 2018, dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2019, dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Tale misura riguarda una platea potenziale di 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia

Il comma 3 prevede che ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 di cui al presente decreto tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento. Si precisa che le imprese del settore aeroportuale possono accedere alla cassa integrazione in deroga a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro".

Art. 10

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

Commi 1-9. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza economica scaturita dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il decreto-legge c.d. ristori, n. 137/2020 che, agli artt. 15 e 15 bis ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori maggiormente esposte dal punto di vista economico in ragione delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Si tratta in particolare dei lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai quali è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La disposizione, oltre ad assicurare un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate con le previsioni di cui agli artt. 15 e 15-bis, sopra citati, che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico, prevede, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 una indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge ristori che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021.



In particolare, il comma 3 riconosce un'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro:

- a) ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e che siano iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Il comma 4 prevede l'esclusione dal beneficio per titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, e per titolari di pensione.

Il comma 5 prevede l'erogazione della medesima indennità per i lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare i criteri di accesso al beneficio sono differenziati in base al reddito riferito all'anno 2019 secondo le seguenti condizioni:

- a) almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.
- b) La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 dispone il divieto di cumulo tra le indennità di cui ai commi precedenti.

Il comma 8 prevede che le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Fissa, inoltre, il limite di spesa e disciplina le attività di monitoraggio della misura da parte dell'INPS in qualità di ente erogatore.

Il comma 9 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

I commi da 10 a 14 prevedono l'erogazione di un'indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal CONI. All'uopo è previsto uno stanziamento di 350 milioni di euro per l'anno 2021. Per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti), l'importo dell'indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell'anno 2019, secondo i seguenti criteri

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.



Ai fini della determinazione della misura del beneficio, la società Sport e Salute s.p.a., in qualità di soggetto erogatore, utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport. L'indennità viene erogata automaticamente da Sport e Salute ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangono i requisiti per l'erogazione.

Viene inoltre introdotta la presunzione di cessazione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Viene affidata a Sport e Salute s.p.a. l'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Sport e Salute s.p.a. comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

La disposizione prevede, al comma 1, un incremento dell'autorizzazione di spesa che grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all'introduzione del Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

Il comma 2 prevede che per l'anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 12

(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

L'articolo in esame, al comma 1, riconosce l'erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE e qualora non vi siano nel nucleo familiare componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.

Inoltre, in virtù del rinvio ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000;
- e) non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- c) non essere percettori di reddito di cittadinanza.

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.



Si prevede, per l'erogazione del Reddito di Emergenza, l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dall'articolo 10 presente decreto-legge (indennità onnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). La proposta, al comma 2, prevede altresì che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta. L'indennità risulta cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021. Il comma 3 prevede che la domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Il comma 4 fissa i limiti di spesa relativi alle erogazioni del REM e demanda all'INPS il monitoraggio del rispetto di tali limiti. Il comma 5 rinvia alla disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 per tutto quanto non previsto dal presente articolo. Il comma 6 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 13

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

Art. 14

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore. Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021. Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà. La proposta normativa quindi prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 mln di euro. Il comma 2, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 15

(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

L'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) ha previsto misure in favore dei cd. lavoratori fragili, quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela. Il comma 2, in particolare, ha disposto che, sino al 30 giugno, l'assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono: 1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992); 2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione



di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Gli effetti della disposizione in questione sono stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 74 del DL 34/2020 (cd. decreto Rilancio), e poi sino al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 26 del DL 104/2020 (cd. decreto agosto). Quest'ultimo decreto ha stabilito altresì che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i richiamati lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 481, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili, di cui alle richiamate disposizioni contenute nell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichi anche nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

In sede di esame del d.d.l. 2101, di conversione in legge del D.L. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. proroga termini) è stato approvato dal Senato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021 e, comunque, sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a valutare l'opportunità di chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comportamento.

La problematica relativa all'eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comportamento scaturisce dal fatto che il comma 2 dell'art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo esplicito l'esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comportamento. A tal proposito si fa presente che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, viene precisato che *"tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L'assenza non è computata ai fini del comportamento"*. Lo stesso comma 1 dell'articolo 26 prevede, invece, in modo esplicito tale esclusione per i periodi di assenza dal lavoro equiparati a malattia in caso di periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Pertanto, al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comportamento al comma 2 del citato articolo 26.

Va considerato, infatti, che in assenza di una precisa disposizione di legge, fa fede quanto previsto nei singoli CCNL, molti dei quali – per l'appunto – prevedono che l'assenza per malattia, ancorché giustificata da ricovero ospedaliero, sia computata ai fini del periodo di comportamento. A titolo esemplificativo, ciò avviene per metalmeccanici, sanità pubblica, docenti, personale ATA, chimici, turismo, terziario della grande distribuzione, industria alimentare del settore carni, pubblici esercizi ristorazione e turismo ed altri ancora.

Infine, con la presente proposta di modifica normativa viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell'indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il secondo comma dell'articolo estende la tutela dei lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021.

Infine, al comma 3, è contemplata espressamente l'applicabilità della disciplina di cui ai citati commi 2 e 2-bis, anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

I commi 4 e 5 disciplinano i relativi effetti finanziari.

Art. 16

(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata, su domanda, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione e che presentino, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 22/2015, i seguenti requisiti:

a) essere in stato di disoccupazione;



- b) avere 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione;
- c) 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

La disposizione, al comma 1, in considerazione del fatto che negli ultimi 12 mesi l'emergenza sanitaria ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Il comma 2 quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

Art. 17

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

La disposizione modifica l'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di contratti a termine.

In particolare, con tale novella si prevede la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.

Ai fini della corretta applicazione della misura, si precisa, inoltre, che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti, avendo essa efficacia dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a)

Il comma 1 proroga 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti "Navigator" conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per l'implementazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome. Tale misura appare necessaria, nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome. Si prevede, inoltre, che il servizio prestato dai cd Navigator costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

Il comma 2 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 19

(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

La proposta normativa modifica le disposizioni previste dall'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "decreto Ristori".

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 16-bis prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020. La misura si propone di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle suddette filiere, nonché contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19. La disposizione prevede, inoltre, che il medesimo beneficio sia riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni per le proprie quote contributive.

La presente disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-bis, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.

Sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo, in materia di aiuti di Stato. A tale riguardo, dispone che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea (rispettivamente "Aiuti di importo limitato" e "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"), recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione.

Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.



Titolo III **Misure in materia di salute e sicurezza**

Art. 20 *(Vaccini e farmaci)*

Al fine di contrastare il dilagare dell'infezione causata dal virus SARS-CoV-2, l'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), ha istituito presso il Ministero della salute, per l'anno 2021, un Fondo con una dotazione pari a 400 milioni di euro, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti con Covid-19. L'articolo 19-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. decreto ristori), ha stanziato un ulteriore importo pari a 100 milioni di euro per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, che, tuttavia, risulta allo stato interamente speso o comunque impegnato per ordini in corso per l'acquisto del farmaco Remdesivir. Almeno il 50% dello stanziamento appostato in legge di bilancio per il 2021 deve essere tenuto a disposizione non solo per gli ordini di acquisto di farmaci anticovid che saranno formalizzati nell'immediato futuro e, in particolare, per il farmaco Remdesivir, ma anche per l'acquisto dei farmaci monoclonali, stante la recente autorizzazione al loro impiego adottata in via d'urgenza dal Ministro della salute (D.M. 6 febbraio 2021 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 32 del 8 febbraio 2021). Ne consegue, che lo stanziamento in legge di bilancio effettivamente utilizzabile per l'acquisto di vaccini si riduce a circa 200 milioni di euro. Appare quindi necessario stanziare ulteriori risorse per far fronte agli impegni di acquisto di vaccini già assunti a livello comunitario nell'ambito della procedura di acquisto centralizzata gestita dalla commissione europea.

Il comma 1 incrementa di euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, il c.d. "fondo vaccini" di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020. Tale incremento è destinato nella misura di euro 2.100.000.000 all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Nell'ambito dei menzionati farmaci, si stima di destinare, per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, tipo Remdesivir, risorse pari a circa 300.000.000 e, per l'acquisto di farmaci anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000. A tal proposito, si evidenzia che al momento risultano in corso di studio numerosi anticorpi monoclonali, con l'obiettivo di verificare se possano rappresentare una reale opzione terapeutica nella prevenzione della progressione della malattia nei pazienti in fase precoce. Le risorse stanziare appaiono pertanto necessarie al fine di proseguire negli studi.

Il comma 2, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale, interviene apportando alcune modifiche alla legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la lettera a) si sopprime il comma 459 il quale, pur prevedendo il coinvolgimento dei medici specializzandi nello svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale, considerava tale attività nell'ambito dell'attività formativa professionalizzante.

Con la lettera b) si interviene sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti, avvii una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti. In particolare, attesa l'intervenuta accelerazione della campagna vaccinale e quindi la necessità di ampliare la categoria dei soggetti da destinare alla suddetta attività, prevede che tali soggetti possano partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione. I medici specializzandi potranno partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. La partecipazione avviene su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Con il comma aggiuntivo 463-bis di cui alla lettera c), si prevede, ai fini della più celere attuazione del piano vaccinale, che le regioni e le province autonome assicurano il coinvolgimento non solo dei medici di medicina generale, ma, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione delle dosi necessarie al fine di



assicurare la vaccinazione di 28.005.695 di persone, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Si ricorda infatti quanto previsto dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, secondo cui, "... con l'aumentare della disponibilità dei vaccini,..... il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, seguendo sempre più la normale filiera tradizionale..."

Ciò in ragione, peraltro, della diffusione capillare di tali figure professionali sul territorio che certamente può contribuire a rafforzare ulteriormente la realizzazione della campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, tenuto, altresì, conto della sottoscrizione di specifici Protocolli di intesa tra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali delle predette categorie di medici. Inoltre, allo scopo di garantire che le regioni e le province autonome trasmettano all'anagrafe vaccini nazionale, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai medici di cui trattasi, è precisato, altresì, che i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici debbano essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Per la trasmissione dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Quest'ultima metterà a disposizione il proprio sistema informativo vaccinale o usufruirà della piattaforma del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nell'eventualità in cui abbia esercitato la facoltà di avvalersi della medesima piattaforma, in regime di sussidiarietà per le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. I dati richiesti sono fondamentali per garantire la verifica delle coperture vaccinali sul territorio nazionale, per agevolare il monitoraggio delle somministrazioni dei vaccini a fini logistici e per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia da parte del Ministero della salute. Per l'attuazione di tale misura viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 mln di euro, con conseguente incremento di pari importo del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021.

La lettera d) interviene sul comma 464 della legge 178/2020, con la soppressione della prima parte del comma, il quale, attualmente prevede, solo nell'ipotesi di riscontrata insufficienza alle esigenze di somministrazione di vaccini, delle risorse professionali sanitarie, quali medici specializzandi e figure professionali sanitarie reperite tramite l'istituto della somministrazione di lavoro, che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, possano ricorrere allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro.

Con la soppressione della prima parte del comma, tale possibilità non diventa residuale consentendo subito alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso allo svolgimento di tali prestazioni, pur nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro ed ai riposi, e, comunque nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 467 della legge di bilancio medesima.

Con la lettera e) è aggiunto il comma 464-bis, con cui, al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, sospende, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio.

Con la lettera f) viene soppresso il comma 466 il quale stanziava risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa e conseguentemente l'allegato D che ripartiva tali risorse tra le Regioni.

La novella di cui alla lettera g), sostituisce il comma 467. In particolare prevede la nuova autorizzazione di spesa e contestualmente sopprime il quarto periodo per consentire alle regioni e province autonome di accedere direttamente alle quote già ripartite con la Tabella di cui all'allegato C alla legge n. 178 del 2020, sulla base delle proprie esigenze che poi rendiconteranno a consuntivo come avviene per le altre risorse stanziare con i diversi decreti emergenziali. Questo consente un ricorso alle prestazioni aggiuntive, di cui al predetto comma 464, più immediato per una rapida risposta alle esigenze derivanti dall'accelerazione della campagna vaccinale.



La lettera h) sostituisce il vigente comma 471 che, allo stato consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini presso le farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali. La proposta normativa in esame, tenuto conto altresì delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell'Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, nonché della necessità di accelerare la campagna vaccinale, al fine di ampliare al massimo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei vaccini da COVID-19, interviene modificando l'attuale previsione, disponendo per i farmacisti, opportunamente formati ai sensi del comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato, che provvedono ad acquisire direttamente, la possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il virus SARS-COV-2 nelle farmacie, escludendo la supervisione dei medici. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Per assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, il quale, al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione del Piano vaccinale, prevede che le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi ovvero attraverso la piattaforma nazionale, trasmettano al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello stesso Ministero, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 2, lett.c).

I commi da 4 a 6 mirano ad ottimizzare il servizio reso dalle farmacie, valorizzando il loro ruolo di presidi di prossimità. Nel corso degli ultimi anni, anche in ragione del calo della spesa "convenzionata", molte farmacie (soprattutto nelle aree dove più servirebbero) potrebbero essere esposte al rischio di chiusura. Si ritiene, pertanto, indispensabile, al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché per l'attività di somministrazione di vaccini da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedere l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, tenuto conto che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021, e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si parla di un nuovo modello di farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. Infatti, la farmacia anche durante l'emergenza Covid-19 ha svolto una importante assistenza, sia per l'esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 che per la somministrazione di vaccini, tenuto conto anche delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV. Quindi, la farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un'azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico. Tali disposizioni hanno lo scopo, quindi, di passare da un sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo ad una remunerazione che valorizza la funzione; in tal modo si incentiva la vendita anche dei farmaci generici, che hanno un prezzo più basso rispetto agli altri.

I commi da 7 a 11 recano disposizioni di sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico. In particolare il comma 7, al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, concede agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Il comma 8, per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, prevede l'applicabilità per quanto compatibile, delle misure di



cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. A tal fine il comma 9 incrementa per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 118/2008, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 10 prevede che le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni. Il comma 11 reca la copertura finanziaria da 7 a 10.

Il comma 12 consente l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, con riferimento al coinvolgimento di ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo Piano, nonché per garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità. Prevede altresì l'inclusione dell'informazione relativa alla pregressa infezione da SARS-CoV2, tra quelle da conferire all'Anagrafe Nazionale Vaccini, in relazione all'indicazione fornita sulla somministrazione di una sola dose in caso di guarigione da Covid-19. Il comma 13 reca la clausola di invarianza finanziaria del comma 12.

Art. 21 (Covid Hotel)

La disposizione in esame prevede la proroga per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto delle misure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, il predetto comma 2 dispone che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure di requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità

Ciò in ragione della necessità di ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata, al fine di evitare i possibili contagi in ambito familiare per coloro che non dispongono di immobili aventi caratteristiche tali da poter applicare correttamente le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare.

Al contempo, per il medesimo periodo, sono prorogate le misure di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con le quali si dispone che le aziende sanitarie provvedono ad implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato, nonché a fornire il necessario supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali.

A tali fini, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro e conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Si prevede, inoltre, che a tale finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Art. 22 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

Commi 1 e 2. Con gli articoli 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale di complessivi n. 190 ufficiali medici e n. 300 sottufficiali infermieri nelle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri), in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno.

Considerato l'attuale quadro epidemiologico, è necessario continuare ad avvalersi di tale personale, così preservando le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Contestualmente, il trattenimento in



servizio permetterebbe di evitare alla Forza armata la dispersione delle preziose risorse già impiegate per l'effettuazione delle attività selettive, per lo svolgimento della necessaria fase di addestramento e per l'equipaggiamento.

La norma è intesa, pertanto, a prorogare la durata di tali ferme, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale nel corso di tale anno.

Commi 3 e 4. Con tali disposizioni si prevede la proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Tale proroga è indispensabile per far fronte alle accresciute e rimodulate esigenze imposte dal perdurare dell'emergenza pandemica. In questo contesto emergono chiare, infatti, le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di avviare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull'applicazione dei c.d. neutralizzanti. Quanto appena rappresentato, anche nella consolidata ottica di un qualificato supporto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, comporta un ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in ordine al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all'implementazione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffuse emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET).

Titolo IV Enti territoriali

Art. 23

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

Il comma 1, attraverso la modifica del comma 822 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l'acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Il comma 2 prevede di incrementare il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di 260 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'art. 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Art. 24

(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'esercizio 2020)

La presente norma istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e



finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza.

In particolare si segnala che, al fine di far fronte all'emergenza, le regioni e province autonome, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A – Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B – Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C – DPI

Sulla base, pertanto, di quanto reso disponibile dalla struttura del Commissario straordinario, lo Stato provvede a riconoscere, attraverso l'istituzione del fondo di cui al comma 1, un concorso al rimborso delle spese effettuate con risorse proprie del fondo sanitario delle singole regioni e province autonome.

Il comma 2 dispone che le modalità di riparto tra le regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da predisporre entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente norma, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute da ciascuna regione.

il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad erogare a ciascuna regione e provincia autonoma, le spettanze di relativa competenza, secondo quanto indicato nel decreto di riparto di cui al comma 2. Si specifica inoltre che le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Art. 25 (Imposta di soggiorno)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Il successivo comma 2 prevede le modalità di riparto delle risorse disponibili.

Art. 26 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

La norma prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra Regioni e Province autonome, sulla base della proposta dagli stessi enti formulata in sede di auto-coordinamento, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Art. 27 (Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

La norma reca una revisione del riparto del contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-1, previsto dall'articolo 34-quater del decreto-legge ristori n. 137/2020.

Art. 28 (Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19)



Con decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, articoli da 53 a 64 è stato introdotto un regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio.

Le disposizioni del regime-quadro sono conformi alle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 "Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19" (di seguito: Temporary Framework).

Il Temporary Framework è stato emendato più volte nel corso degli scorsi mesi e detti emendamenti hanno comportato, di conseguenza, modifiche al regime-quadro.

L'ultima modifica al Temporary Framework è stata adottata dalla Commissione lo scorso 28 gennaio.

Pertanto, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche è necessario modificare la base giuridica nazionale.

In linea con l'ultimo emendamento al Temporary Framework, le modifiche riguardano principalmente la proroga delle misure di aiuto fino al 31.12.2021 e l'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nello specifico:

- Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia di 1,8 milioni di EUR per le imprese (in precedenza 800.000 EUR), 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR) e 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).
- Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) è stata, aumentata la soglia fino a 10 Milioni di euro.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

Inoltre, gli enti richiamati potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie, per garantire un effettivo ristoro dalle suddette conseguenze.

In assenza delle tempestive modifiche normative proposte, gli enti richiamati non possono, ai sensi del regime-quadro, prorogare le misure di aiuto per tutto l'anno 2021, né aumentare gli importi di aiuti da concedere.

- Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza, e soprattutto in RNA come previsto dall'art.52 della legge n.234/2012.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-1 (Temporary Framework) con l'obiettivo di garantire sostegno alle economie del mercato interno.

Il Temporary Framework è stato emendato per cinque volte; da ultimo, la modifica dello scorso 28 gennaio ha prorogato al 31/12/2021 la vigenza delle regole in deroga ed incrementato i massimali d'aiuto.

Di seguito la cronologia e la denominazione degli interventi posti in essere da marzo 2020 a gennaio 2021.

Il 19 marzo 2020 la Commissione adotta il Temporary Framework (TF) prevedendo le seguenti misure:

- 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (dalla seconda modifica si chiameranno aiuti di importo limitato)
- 3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti
- 3.3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti
- 3.4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari
- 3.5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

Il 3 aprile 2020 è stata adottata una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi. Sono state previste le seguenti ulteriori misure:

- 3.6. Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
- 3.7. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
- 3.8. Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
- 3.9. Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali
- 3.10. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

L'8 maggio 2020 è stata introdotta la seconda modifica - 3.11. Misure di ricapitalizzazione - con cui la Commissione integra i tipi di misure già contemplati dal TF, stabilendo criteri sulla base dei quali gli Stati



membri possono ricapitalizzare e fornire debito subordinato alle imprese in difficoltà, preservando nel contempo la parità di condizioni nell'UE.

Il 29 giugno 2020 la CE adotta la terza modifica al TF offrendo agli Stati membri la possibilità di adottare forme di sostegno pubblico a favore di tutte le microimprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019 purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Il 13 ottobre 2020 la CE adotta il quarto emendamento al TF - 3.12. Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti - con il quale proroga al 30 giugno 2021 la validità del TF, consente misure di ricapitalizzazione per altri tre mesi, fino al 30 settembre 2021 e introduce una nuova misura per sostenere le imprese che hanno subito un calo del fatturato nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2021, di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa.

Il 28 gennaio 2021 con il quinto emendamento al TF la CE ha prorogato tutte le misure fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono stati più che raddoppiati i massimali di aiuto per le misure di cui al 3.1. aiuti di importo limitato: 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR), 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800.000 EUR). È stata, infine, aumentata la soglia per gli aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) fino a 10 Milioni di euro.

Art. 29 **(Trasporto Pubblico Locale)**

Con il comma 1, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19, vengono stanziati ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico.

Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost* nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata (previsto dagli articoli 200, comma 2, del decreto-legge rilancio (n. 34/2020), 44, comma 1-bis, del decreto-legge c.d. n.104/2020.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria dell'incremento dello stanziamento di cui al comma 1.

I commi 4 e 5 apportano modifiche all'articolo 22-ter del decreto legge c.d. ristori 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 1, comma 816 della legge di bilancio per il 2021, n. 178/2020, al fine di prevedere che le risorse destinate per l'anno 2021 ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate laddove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione dei decreti di ripartizione anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento) e che le stesse vengano assegnate anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario



Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Nel comma 1, lettera a), a causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Il comma 1, lettera b) in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili. Il comma 1, lettera c) prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui al comma 1, lett. a), un incremento per l'anno in corso del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137/2020 di ulteriori 82,5 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), e reca la copertura

Il comma 3, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è finalizzata a incrementare, da 60 a 180 giorni dalla pubblicazione dei questionari necessari per il calcolo dei fabbisogni standard nella Gazzetta ufficiale, il tempo assegnato agli enti locali per la restituzione dei predetti questionari. Ciò, in quanto il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni, è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.

Il comma 4, in considerazione dell'emergenza sanitaria, prevede un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si prevede altresì l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al predetto termine del 30 aprile 2021.

Il comma 5 prevede che a decorrere dal 2021 i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente, precisandosi che qualora le predette delibere siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

Il comma 6 modifica il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Infatti, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l'intervento di potenziamento degli asili nido, introdotto dalla stessa lettera d-sexies, con la omologa linea di intervento di più ampia portata definita nell'ambito del Recovery Fund. In un'ottica di riallineamento dell'intervento nell'ambito del *recovery fund*, mantenendo invariata la finalità dell'intervento stesso e la sua stretta correlazione con il fondo di solidarietà comunale, viene dunque meglio esplicitata la tempistica di adozione del provvedimento di riparto delle risorse riportando nell'ambito dello stesso provvedimento di riparto anche la disciplina degli obiettivi da conseguire e delle modalità di monitoraggio degli stessi, lasciando invariata la procedura per il recupero delle somme in caso di mancato utilizzo secondo gli obiettivi fissati.

Il comma 7 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il comma 8 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.



Il comma 9 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38,

Il comma 10 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39,

Il comma 11 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

Titolo V Altre disposizioni urgenti

Art. 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19)

La disposizione è diretta a sostenere lo svolgimento dell'attività scolastica in modo adeguato alla situazione epidemiologica e in condizioni di sicurezza.

Tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria, risulta necessario consentire alle istituzioni scolastiche di porre in essere tutti gli interventi funzionali a garantire il distanziamento tra gli alunni, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Sono inclusi specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La misura si colloca nell'ambito delle azioni già previste e sperimentate nel corso dell'anno scolastico, grazie anche al Protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi. Una collaborazione che, fra l'altro, ha permesso di condurre accurate ed analitiche indagini volte ad appurare l'impatto psicologico della pandemia sulla popolazione scolastica. Ogni singola istituzione scolastica può calibrare l'intervento, scegliendo in base alle necessità rilevate.

Sono previsti altresì servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche, nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 150 milioni di euro.

Il comma 1 specifica, inoltre, per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio:

- a. dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b. specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c. servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche, nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- d. dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Ai sensi del comma 2, l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 a tutte le istituzioni scolastiche statali avviene sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell'istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali.



Il Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di assistenza Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 2.

Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del decreto-legge in argomento, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, al fine di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e la realizzazione degli interventi, da completarsi entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi del comma 4, l'utilizzo congruo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche, secondi le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 5, l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 deve considerarsi giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Il comma 6 prevede un incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di euro 150 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021-2022.

Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti in un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. La misura opererà in sinergia con le risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020.

Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni potranno procedere anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

Il comma 7 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno)

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata. In una logica di addizionalità, per quei territori, è previsto un rifinanziamento della misura per il 2021, con uno stanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.

A tale scopo, il comma 1, al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), prevede un incremento pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027. Tali risorse, a norma del comma 2, sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Il comma 3 dispone che le risorse in parola sono, inoltre, destinate anche alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Ai sensi del comma 4 le risorse in argomento sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.



Agli acquisti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono mediante il ricorso alle convenzioni-quadro ovvero facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ovvero, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'Istruzione ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Il comma 7 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 33

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

La disposizione, al comma 1, incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Tale fondo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), allo scoppiare dell'emergenza sanitaria, con il decreto-legge n. 18/2020 c.d. cura Italia (articolo 100, comma 1). La dotazione iniziale di euro 50 milioni per l'anno 2020 è stata incrementata dal decreto-legge rilancio n. 34/2020 (articolo 236, comma 1) e da ultimo la legge di bilancio 2021 n. 178/2020 (articolo 1, comma 525) ha incrementato il Fondo di ulteriori 34,5 milioni di euro per il 2021.

L'incremento è prioritariamente destinato alle iniziative a sostegno degli studenti che necessitano, in considerazione dell'emergenza in atto, dell'acquisto di dispositivi digitali ovvero dell'accesso a piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Il comma 2 reca gli oneri derivanti dalla misura e reca la copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR, istituito con legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019.

Art. 34

(Misure a tutela delle persone con disabilità)

Il comma 1, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali l'individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.

Il comma 4 finanzia con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito dall'articolo 200-bis del decreto-legge. rilancio finalizzato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Si prevede, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2021 del periodo entro cui sono utilizzabili tali buoni viaggio.



Art. 35

(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

La disposizione, ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.

In particolare, viene autorizzata la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Viene, altresì, autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario relative al periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.

Al fine di garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

E' prevista l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitaneria di porto – Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 il comma 5 prevede l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Viene autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

Il comma 8 introduce modifiche alla legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, volte a prorogare al 30 aprile 2021 l'incremento di 753 unità di personale delle Forze armate impiegato nell'Operazione "Strade sicure" incrementando la connessa autorizzazione di spesa che per l'anno 2021 sarà pari a euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale

L'ultimo comma quantifica gli oneri complessivi derivanti dalle autorizzazioni di spesa contenute nel presente articolo che ammontano ad euro 148.172.000 per l'anno 2021.

Art. 36

(Misure urgenti per la cultura)

La disposizione, al comma 1, prevede l'incremento, per l'anno 2021, del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura.



Il comma 2 modifica l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.

Il comma 3 incrementa per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 4 prevede l'incremento per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge Rilancio, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.

Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 37

(Sostegno alle grandi imprese)

La norma si propone di integrare, nel quadro delle misure emergenziali per far fronte all'epidemia in corso, l'attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese affiancando, per l'anno 2021, ai tradizionali strumenti previsti che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche, una ulteriore modalità operativa, costituita dalla diretta concessione di prestiti, che permette pertanto di individuare una modalità alternativa rispetto all'ordinario ricorso al sistema bancario assistito da garanzie.

Destinatario della norma sono le grandi imprese ovvero le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.

La norma pertanto completa il vigente assetto per gli aiuti alle grandi imprese che prevede (al di là di fattispecie tipiche, come quella del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali istituito nel 2020 dal c.d. decreto rilancio –dl 34/2020 art. 43) la concessione di garanzie statali, per le quali è stato previsto il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, (da ultimo rifinanziato con l'art. 7 bis del dl 3/2015 garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria) - cui fa riferimento il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (in primis gli articoli 11 e 55, disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).

La norma ora proposta prevede invece la creazione di un apposito fondo per l'anno 2021 che, in connessione con la crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria tramite la concessione di prestiti. In particolare per le imprese in difficoltà, come individuate dalla normativa europea, il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Sono considerate "in temporanea difficoltà", le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dall'articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni. L'aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione. Infine, per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.

Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.



Da ultimo l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 38

(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

L'Italia è il quarto Paese al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, che è del resto un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese. La pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione. Anche gli eventi fieristici internazionali non virtuali hanno visto una riduzione significativa dell'affluenza e quindi del fatturato, a causa delle limitazioni ai movimenti internazionali di persone derivanti dalle disposizioni europee, nazionali e regionali di contenimento della diffusione della pandemia.

Poiché il settore fieristico è stato penalizzato in maniera più forte della generalità dell'economia dalle misure di contenimento della pandemia, è stato pertanto necessario disporre di uno specifico strumento di sostegno. L'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del DL n. 104/2020 ha autorizzato la concessione di "contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo" a favore di "enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale".

In considerazione della proroga delle misure di contenimento della pandemia e tenuto conto dell'estensione temporale e dell'innalzamento delle soglie massime di aiuto previste dal "*temporary framework*" in materia di aiuti di Stato stabilito dalla Commissione europea, si rende necessario rifinanziare la suddetta misura di sostegno a favore del settore delle fiere internazionali.

La norma, pertanto, ai commi 1 e 2, prevede un incremento della dotazione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato alla concessione, agli enti fieristici italiani, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti e non coperti da utili, ovvero misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni.

La norma istituisce, inoltre, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

Per la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro si rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, subentrato nella relativa competenza.

È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali di cui al comma 1 e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale di cui al comma 3.

Art. 39

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021.

Tale rifinanziamento si rende necessario a fronte del perdurare delle misure restrittive adottate per contenere il diffondersi del virus da COVID-19 e della conseguente necessità di approntare misure di ristoro e sostegno per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Le suddette misure saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, i quali definiranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Art. 40

(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)



Il comma 1 autorizza per l'anno 2021 la spesa per gli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale, specificando la quota destinata a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione e la quota destinata, su richiesta del medesimo commissario, a finanziare le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario; Il comma 2 prevede che il commissario straordinario deve rendicontare periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1.

Il comma 3 incrementa lo stanziamento del fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2021, destinando una quota di detto incremento al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.

Il comma 4 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo.

Art. 41

(Fondo per le esigenze indifferibili)

La disposizione in esame è volta ad incrementare di 550 milioni di euro per l'anno 2021 le disponibilità del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 42

(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

Art. 43

(Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

